



**Contratto di assistenza socio-sanitaria
presso la Fondazione R.S.A. Casa Riposo Nembro Onlus
a favore del/della Sig./Sig.ra _____
(ai sensi della DGR 1185 del 12.12.2013)**

Tra

La Fondazione R.S.A. Casa Riposo Nembro Onlus, di seguito per brevità indicata come "**Fondazione**", con sede in Nembro, via dei Frati n. 1, C.F. 80024150163 - P. IVA 01742130162, iscritta al n. 1836 del 01.02.2004 nel Registro delle Persone Giuridiche Private presso la Regione Lombardia, in persona del Sig. Giuseppe Pezzotta, legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione;

e

Il/la Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____
il _____ Residente a _____
in via _____ n. _____
Codice Fiscale _____

di seguito per brevità indicato come "**Ospite**", in qualità di diretto interessato/a

e/o

Il/la Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____
il _____ Residente a _____
in via _____ n. _____
Codice Fiscale _____

Contraente obbligato in solido, di seguito per brevità indicato come "**Terzo obbligato**" in qualità di:

- Parente del diretto interessato, e precisamente _____
- Amministratore di Sostegno (nomina del Giudice Tutelare _____ del _____, che si allega in copia)
- Tutore (nomina del Tribunale di _____ del _____, che si allega in copia)



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

A seguito dell'accettazione della domanda presentata unitamente alla documentazione clinica in data _____, con il presente atto il sottoscritto Ospite chiede per sé il ricovero presso la Fondazione R.S.A. Casa Riposo Nembro ONLUS dichiarando che:

- L'obbligazione economica viene assunta in via solidale dal Terzo che sottoscrive il presente contratto di ingresso per accettazione e assunzione solidale delle correlative obbligazioni;

Il ricovero è fissato in data _____; eventuali ritardi all'ingresso e/o all'avvio delle prestazioni per cause imputabili all'ospite saranno disciplinati come segue:

- In caso di richiesta di posticipo dell'ingresso di giorni due rispetto alla data fissata, verrà richiesto il pagamento dell'intera retta di degenza giornaliera; per posticipi superiori a giorni due verrà richiesto, oltre al pagamento dell'intera retta di degenza giornaliera, il pagamento relativo al mancato introito del contributo regionale.
- In caso di posticipo per ricovero ospedaliero, per i giorni di degenza in ospedale verrà richiesto il pagamento dell'intera retta.

La Fondazione ha verificato che l'Ospite ha le caratteristiche e manifesta le condizioni di bisogno previste per le Residenze Sanitarie Assistenziali, assicurando per l'inserimento in struttura che la presa in carico avviene secondo criteri di appropriatezza, favorendo la continuità assistenziale e precisando che eventuali situazioni complesse saranno comunicate alla ATS o al Comune.

ART. 2

L'Ospite e/o il Terzo si obbligano al pagamento della retta di ricovero.

Dichiarano inoltre di farsi carico delle eventuali spese sanitarie non comprese nella retta giornaliera (visite specialistiche ed esami non riconosciuti dal SSR) e delle spese personali (abbigliamento, generi voluttuari ecc.).

ART. 3

L'Ospite e/o il Terzo si impegnano altresì al rispetto del Regolamento per i ricoveri a tempo indeterminato che è parte integrante del presente contratto.

ART. 4

L'Ospite e/o il Terzo prendono atto che l'importo della retta, al netto del contributo sanitario regionale, è correlato alla classificazione S.O.S.I.A. dell'ospite.

A causa di cambiamenti di classe, dovuti a miglioramenti o peggioramenti dello stato di salute dell'Ospite, la retta subirà automaticamente le variazioni del caso. Dette variazioni verranno comunicate entro 10 giorni dalla valutazione da parte del Direttore Sanitario.



La Fondazione si riserva inoltre di aumentare la retta sulla base dell'aumento dell'indice Istat, dei maggiori oneri derivanti dagli aumenti contrattuali del personale, dei maggiori oneri derivanti dagli adeguamenti a normative regionali e nazionali. In tal caso l'aumento dovrà essere comunicato per iscritto all'Ospite e/o al Terzo, come previsto dal successivo art. 11, almeno 15 giorni prima dell'applicazione delle nuove tariffe.

A seguito dell'aumento della retta l'Ospite e/o il Terzo avranno facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione alla Fondazione in forma scritta nei termini previsti dal successivo art. 8.

Nel silenzio dell'Ospite e/o del Terzo obbligato la nuova retta si intenderà accettata.

ART. 5

La retta giornaliera a carico dell'Ospite e/o del Terzo è di Euro _____ al netto del contributo sanitario regionale.

La Fondazione si obbliga ad accogliere presso la RSA il Residente ed a fornirgli adeguata assistenza sanitaria e socio-sanitaria residenziale, secondo gli obblighi derivanti dalla L.R.3/2008 e secondo la normativa vigente.

Nella retta sono compresi i seguenti servizi:

- a) Assistenza medica generica e specialistica
- b) Assistenza infermieristica quotidiana, diurna e notturna
- c) Assistenza diurna e notturna alla persona con personale socio-sanitario qualificato (OSS-ASA)
- d) Fornitura e somministrazione di farmaci
- e) Fornitura di presidi per l'incontinenza
- f) Prestazioni di fisioterapia e massofisioterapia con personale qualificato
- g) Percorso educativo e di animazione, con momenti ludici e socializzanti, con personale qualificato
- h) Fornitura di pasti principali, colazioni e merende, con eventuale dieta personalizzata secondo prescrizione medica
- i) Lavanderia e stireria degli indumenti personali e piccole riparazioni
- j) Custodia beni personali del Residente laddove richiesta
- k) Podologo
- l) Manicure, pedicure (a cura del personale assistenziale)
- m) Parrucchiera (un taglio e una piega mensili) e barbiere
- n) Trasporti con i mezzi della Fondazione e in autoambulanza

Nel computo delle giornate sono calcolati il giorno di ingresso e quello di uscita.

Per qualsiasi tipo di assenza (ricovero ospedaliero, rientro in famiglia, vacanze) non verrà applicata alcuna riduzione alla retta di ricovero, in quanto la Fondazione mantiene il posto letto ed il personale necessario all'assistenza nell'eventualità di rientro immediato e non programmato.

A fronte del pagamento della retta la Fondazione si obbliga, ai sensi della normativa vigente, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Alla stipula e al mantenimento dell'assicurazione per la responsabilità civile conforme alla normativa vigente nazionale
- Al rispetto della privacy dell'Ospite ai sensi del D.lgs 196/2003 e s.m.i.



- Alla predisposizione e aggiornamento della documentazione sanitaria e socio sanitaria
- Alla diffusione della Carta dei Servizi

Ai sensi degli artt. 1783-1786 c.c. la Fondazione risponde:

1. Quando le cose dell'Ospite le siano state consegnate in custodia
2. Quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva, ai sensi degli artt. 1783-1786 c.c., l'obbligo di accettare

La Fondazione ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore, che può rifiutarsi di ricevere soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione della RSA, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. La Fondazione può esigere che la cosa consegnata sia contenuta in un involucro chiuso e sigillato.

La Fondazione si impegna, in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente, a rilasciare la certificazione della retta ai fini fiscali, per i servizi che prevedono la compartecipazione al costo da parte dell'utente, entro i tempi utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

La Fondazione si impegna, altresì, ad assolvere a tutti gli obblighi che, a prescindere dal richiamo nel presente contratto, derivino dalla L.R. 3/2008 s.m.i. e/o dalla normativa vigente.

ART. 6

Il pagamento della retta mensile deve avvenire entro e non oltre il giorno 15 del mese in corso tramite procedura SDD o bonifico bancario.

Ogni altra diversa modalità di pagamento dovrà preventivamente essere concordata con la Fondazione.

ART. 7

In caso di mancato pagamento nei termini stabiliti, l'Ospite e/o il Terzo sono tenuti a corrispondere gli interessi di ritardato pagamento nella misura di legge e comunque, in caso di mancato pagamento entro 15 giorni dal ricevimento del sollecito, il contratto si intende risolto di diritto e l'Ospite ha l'obbligo di lasciare la RSA entro 10 giorni, fatto salvo il diritto della Fondazione di agire presso le competenti sedi per il recupero del credito.

Qualora l'Ospite fosse dimesso per ritardato o mancato pagamento, in ottemperanza alla normativa vigente, la Fondazione si attiverà affinché le dimissioni avvengano in forma assistita dal Comune o dalla ATS.

ART. 8

Qualora l'Ospite e/o il Terzo intendano recedere dal presente contratto, dovranno dare preavviso alla Fondazione con comunicazione scritta almeno 7 giorni prima della data prevista per l'uscita ed entro il medesimo termine l'Ospite dovrà lasciare la R.S.A..

In caso l'Ospite lasci la RSA prima dei 7 giorni sarà comunque dovuta la retta corrispondente ai giorni di mancato preavviso.



Resta fermo l'obbligo da parte dell'Ospite e del Terzo di corrispondere le eventuali rette arretrate e maturate fino alla data indicata nella disdetta come termine del ricovero o, in caso di ritardo nell'allontanamento dell'Ospite, fino al giorno della dimissione dello stesso. In caso di decesso, la retta viene calcolata sino alla data dello stesso.

ART. 9

La Fondazione ha facoltà di recedere dal presente contratto e di dimettere l'Ospite qualora:

- a) Nel termine di 30 giorni dalla data di ammissione l'Ospite non risultasse idoneo alla vita comunitaria o al posto letto occupato
- b) Per sopravvenute condizioni psico-fisiche che non permettano la convivenza del Residente in comunità
- c) Sopravvenga un miglioramento psico-fisico tale da rendere inappropriata la permanenza dell'Ospite presso la RSA

Nei suddetti casi la retta di degenza sarà dovuta sino al giorno di dimissione dell'Ospite.

- d) Per ritardato o mancato pagamento della retta ai sensi dell'art. 7 del presente contratto.

ART. 10

Il calcolo della retta decorre dalla data di ingresso dell'Ospite in RSA e fa fede la data riportata nel fascicolo socio assistenziale.

In caso di ritardo nell'ingresso, l'Ospite e/o il Terzo sono tenuti al pagamento della retta giornaliera nei termini previsti all'art. 1 del presente contratto.

ART. 11

Eventuali modifiche al presente contratto hanno efficacia solo ove apportate per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti.

Resta inteso che eventuali modifiche alla normativa vigente devono intendersi automaticamente recepite dal presente contratto.

ART. 12

Il presente contratto si intende a tempo indeterminato, salvo disdetta di una delle parti nei termini previsti dal contratto stesso.

Il contratto non è cedibile dalle parti salvo che con il consenso scritto delle stesse parti.

ART. 13

Per quanto attiene il trattamento dei dati personali, la Fondazione si impegna a trattare i dati personali dei sottoscrittori e dell'ospite nel rispetto della vigente normativa finalizzata alla gestione ed esecuzione del contratto.



In particolare, per quanto attiene i dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'ospite, la Fondazione si impegna a dare comunicazione, per il tramite di un medico, solo all'ospite ed alle altre persone eventualmente aventi diritto ed indicate nel modulo consenso informato che viene fatto sottoscrivere al momento della presentazione della domanda di ricovero.

ART. 14

In caso di controversie sul contenuto, sull'esecuzione e sull'eventuale risoluzione del presente contratto, ivi compresi i rapporti di natura economica, è competente il Foro di Bergamo.

Letto, confermato e sottoscritto in duplice originale

Nembro, _____

L'Ospite _____

Il Terzo Obbligato _____

Per la Fondazione Il Presidente _____